

Gli adempimenti in materia di antiriciclaggio per gli Avvocati a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 90/2017

di Daniela Failla e Alessia Giglio – Avvocati

In data 4 luglio 2017 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 90 del 25.05.17, che ha recepito la Direttiva UE 2015/849, e così sostituito, senza abrogarlo, l'originario Decreto Legislativo in materia di antiriciclaggio n. 231/2007.

La normativa antiriciclaggio trova applicazione nei confronti delle persone fisiche e giuridiche previste dall'art. 3 del D.Lgs. 231/2007 come da ultimo modificato, tra cui figura la *“categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata e societaria”*.

Con specifico riferimento alla categoria degli Avvocati, l'applicazione della normativa Antiriciclaggio è subordinata al ricorrere di specifici requisiti soggettivi e oggettivi.

Sotto il primo profilo, gli obblighi in materia di antiriciclaggio sorgono in capo all'Avvocato esclusivamente nei confronti del *“cliente”* ovvero del *“soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico”* (art. 1 lett. f).

Sotto il profilo oggettivo, gli Avvocati sono sottoposti all'osservanza delle disposizioni normative in materia di antiriciclaggio quando (art. 3, comma 4, lett. c):

- ✓ *“compiono in nome o per conto del proprio cliente qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare;*
- ✓ *assistono il proprio cliente nella predisposizione o realizzazione di operazioni riguardanti:*
 - *il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;*
 - *la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;*
 - *l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;*
 - *l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;*
 - *la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi”*.

L'Avvocato, nell'ambito delle suindicate fattispecie, è tenuto ad adempiere agli obblighi di identificazione e di adeguata verifica della clientela *“in occasione dell'instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale”*, ovvero *“in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata [...] I soggetti obbligati procedono in ogni caso all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo: quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; quando vi sono dubbi sulla veridicità o sulla adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione”* (art. 17).

Con il termine “operazione” – come precisato in data 14.07.2017 dal Consiglio Nazionale Forense – deve intendersi l’attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale.

*

Così delineato l’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, gli obblighi, al cui rispetto sono tenuti gli Avvocati, possono in concreto così riassumersi:

- a) obbligo di identificazione del cliente e del titolare effettivo (art. 18);
- b) obbligo di effettuare l’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo (artt. 18 - 30);
- c) obbligo di conservazione dei dati relativi al cliente e all’operazione (artt. 31-34);
- d) obbligo di effettuare la segnalazione di operazioni sospette all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) istituita presso la Banca d’Italia (artt. 35 - 41);
- e) obbligo di astenersi dall’effettuare l’operazione in presenza di impossibilità di effettuare l’adeguata verifica del cliente o del titolare effettivo (art. 42);
- f) obbligo di segnalare al Ministero dell’Economia trasferimenti di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi per importi pari o superiori a € 3.000,00 (art. 51);
- g) obbligo di formazione del personale e dei collaboratori (art. 16);
- h) obbligo di adottare presidi e procedure, adeguati alla natura e alla dimensione dello Studio, al fine di mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (art. 16).

L’attività di identificazione e di verifica della clientela viene condotta dal professionista, nelle ipotesi sopra previste (cfr. art. 3, comma 4, lettera c nonché art. 17), attraverso il riscontro di un documento di identità del cliente o di altro documento equipollente ovvero, nel caso di titolare effettivo di persone giuridiche, con la sua identificazione mediante ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti pubblicamente disponibili (ad esempio mediante visure camerali estratte dal Registro delle Imprese).

In tale ultima ipotesi, assumono particolare rilievo gli obblighi di identificazione e di adeguata verifica del cliente (persona giuridica) e del suo titolare effettivo, quest’ultimo da intendersi quale persona fisica, diversa dal cliente, nell’interesse della quale, in ultima istanza, il rapporto continuativo viene instaurato, la prestazione professionale viene resa ovvero l’operazione viene eseguita (art. 1).

Il professionista deve, altresì, acquisire e valutare ogni utile informazione inerente lo scopo e la natura del rapporto continuativo ovvero della prestazione professionale, inserendo tutti i dati del cliente in apposito “modulo di identificazione” e mantenendo, altresì, un controllo costante sul rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l’esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite.

L’art. 15 del D.Lgs. n. 231, come da ultimo modificato, impone, agli Avvocati – una volta esaurita l’attività di adeguata verifica della clientela – di compilare una “scheda di valutazione” del rischio con riferimento al cliente identificato e alla prestazione richiesta, che il professionista è tenuto a conservare all’interno del proprio fascicolo di studio.

La valutazione del rischio è rimessa al professionista secondo i criteri generali indicati dall’art. 17 del D.Lgs. 231/2007, come modificato, relativi tanto al cliente quanto alla prestazione.

Con riferimento al cliente, i criteri generali, ai fini della valutazione del rischio, sono quelli attinenti alla natura giuridica, alla prevalente attività svolta, al comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione, all’area geografica di residenza o della sede del cliente.

In relazione, invece, all'operazione, i criteri generali dettati dal Legislatore concernono la tipologia dell'operazione (o del rapporto continuativo), il suo ammontare e le modalità di svolgimento dell'operazione medesima, la frequenza e il volume dell'operazione nonché la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale, la ragionevolezza dell'operazione in rapporto all'attività svolta dal cliente, infine, l'area geografica di destinazione dell'operazione.

Il D.Lgs. 90/2017 ha eliminato l'obbligo di istituzione e compilazione del registro antiriciclaggio – che rappresentava uno degli obblighi più onerosi previsti a carico dei professionisti – e, conseguentemente, è stata esclusa la sanzionabilità della mancata tenuta del registro nel periodo antecedente l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 90/2017, ai sensi e per gli effetti dell'art. 69 del D.Lgs. 231/2007 come modificato, che disciplina la successione delle leggi nel tempo.

La soppressione del registro ha, tuttavia, imposto più rilevanti **obblighi di conservazione di documenti, dati, informazioni** utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, all'interno del singolo fascicolo della pratica.

L'Avvocato è, infatti, tenuto a conservare i documenti acquisiti in sede di adeguata verifica, che consentono di ricostruire la data di instaurazione del rapporto continuativo o di conferimento dell'incarico, i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo, dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione, nonché la data, l'importo e la causale dell'operazione e i mezzi di pagamento utilizzati.

I dati e le informazioni raccolte in sede di adeguata verifica devono essere conservati per 10 anni a partire dall'esecuzione della prestazione ovvero dalla conclusione di un rapporto di collaborazione continuativa, attraverso modalità che garantiscano il rispetto delle norme dettate dal codice della privacy ed esclusivamente per le finalità di trattamento dell'antiriciclaggio.

La conservazione dei dati è consentita in modalità sia elettronica che cartacea, a condizione che la stessa sia idonea a evitare la perdita dei dati e a garantire l'accessibilità completa e tempestiva da parte delle autorità che svolgono le indagini, nonché l'integrità e non alterabilità dei dati anche successivamente all'acquisizione, e infine la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati.

Rilevante è l'**obbligo di segnalazione delle operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia (UIF)**, di cui all'art. 35 del D.Lgs. 231/2007 come novellato, che impone ai soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, l'invio - senza ritardo - alla UIF di una segnalazione di operazione sospetta, quando *“sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa”*.

Al fine di agevolare l'Avvocato nell'assolvimento di tale obbligo e allo scopo di rendere effettiva la continua e adeguata conoscenza del cliente da parte del medesimo professionista, vengono messi a disposizione di quest'ultimo i seguenti strumenti: i principi contenuti nel D.Lgs. 231/2007 come modificato, gli Indicatori di Anomalia contenuti nel decreto ministeriale 16 aprile 2010 (il cd. DM Giustizia), gli Schemi di Anomalia predisposti dall'UIF in relazione a diverse fattispecie, le regole tecniche degli organismi di autoregolamentazione nazionali, da emanarsi ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 231/2007 come modificato.

L'Art. 35, comma 5, della normativa Antiriciclaggio prevede, tuttavia, un'importante esenzione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, limitatamente alle informazioni che il professionista dovesse ricevere dal cliente nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo cliente nell'ambito di un



procedimento giudiziario, ivi inclusi i procedimenti arbitrali, le negoziazioni assistite e i procedimenti innanzi a organismi di conciliazione previsti dalla legge.

*

Sebbene il D. Lgs. n. 90/2017 abbia inteso ridurre gli obblighi in materia di antiriciclaggio a carico degli Avvocati, abolendo l'obbligo di tenuta del registro dei clienti, appare evidente, in definitiva, come continuino a permanere a loro carico precipi e rilevanti adempimenti, la cui inosservanza espone gli stessi professionisti a sanzioni amministrative, specificamente comminate dal Legislatore in ragione della tipologia e della gravità della violazione accertata (Capo II, Titolo V, artt. 55 e ss.).

La normativa Antiriciclaggio attribuisce, quindi, un ruolo di rilievo agli Avvocati nell'ambito della *"prevenzione e del contrasto dell'uso del sistema economico finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo"* (art. 2), imponendo loro l'adozione di misure proporzionate alla natura e alla dimensione del proprio studio, che siano idonee a garantire la conoscenza degli obblighi in materia di antiriciclaggio e la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2007, come da ultimo modificato.

© Copyright 2017 - Tutti i diritti riservati